



SI RENDE NOTO

che, al fine di procedere all'aggiornamento del catasto incendi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, presso l'Albo Pretorio online (a partire da 06/06/2022) del Comune di Ribera al seguente link: https://www.comune.ribera.ag.it/flex/FixedPages/IT/AttachDownload.php?ID=41709 sono pubblicati, per 30 giorni consecutivi, la Delibera di Giunta n. 173 del 31/05/2022 con gli elenchi e le planimetrie relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi negli anni 2017-2018-2019-2020-2021, redatte dall' Ufficio Protezione Civile Comunale, così come individuate e perimetrate dal S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) gestito della Regione Sicilia.

Si informa che i proprietari di aree inserite in detti elenchi, o chiunque interessato, può presentare le proprie osservazioni scritte in forma cartacea presso l'ufficio protocollo del Comune o a mezzo PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06/07/2022 termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni presentate fuori termine.

Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati presso l' Ufficio Protezione Civile Comunale, sito in via Brunelleschi n. 2, nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento.

Si ricorda che la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" prescrive all'art. 10 quanto segue: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1."

Ribera, 06/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA P.C.C.

F.to Comm. Ciro Ruvolo

